



CITTÀ DI POTENZA

*Servizi Istituzionali
Concessioni cimiteriali*

Oggetto: Nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Relazione istruttoria /illustrativa

Premesso che il vigente Regolamento comunale di Polizia mortuaria è stato approvato ed adottato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 15/04/1988, in osservanza di quanto previsto dal testo unico delle Leggi Sanitarie, R. D. n. 1265 del 27/7/1934 e dal D.P.R. n. 803 del 12/10/1975;

Considerato che esso è stato modificato, in conformità della normativa sopravvenuta, per essere adattato alle numerose e varie problematiche emerse ed alle mutate esigenze maturate nel tempo mediante successivi appositi provvedimenti consiliari (deliberazione n. 47 dell' 8/4/1997 e deliberazione n. 38 dell'8/4/2003);

Dato atto che, successivamente all'adozione del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, è stato approvato il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria con il D.P.R. 10/9/1990 n. 285;

Riscontrato che, a partire dalla Legge n. 130 del 30/3/2001, sono state introdotte nuove disposizioni relative all'istituto della cremazione, procedura funeraria in precedenza meno richiesta rispetto alle tradizionali pratiche di inumazione e di tumulazione;

Dato atto, ancora, che le suddette nuove disposizioni sono state recepite solo recentemente a livello regionale con la Legge Regionale n. 11 del 31/5/2016;



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonietta Fabrizio

Considerato che, per quanto sopra riportato, appare opportuno dotare l'Ente di uno strumento regolamentare in materia di Polizia Mortuaria aggiornato e conforme alla più recente normativa in materia;

Dato atto che gli Uffici preposti hanno predisposto il Nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale;


Tutto ciò premesso, si propone di adottare la seguente

DELIBERAZIONE


- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Approvare il Nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, che abroga e sostituisce il Regolamento comunale di Polizia mortuaria approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 15/04/1988;
- 3) Dare mandato agli Uffici preposti (Ufficio Concessioni cimiteriali, Ufficio del custode del Cimitero di S. Rocco, URP) per la massima divulgazione del presente Regolamento.

Potenza,

Il Dirigente
ad interim
(dott. Giovanni Moscàtiello)



Il Sindaco
per delega ai Servizi Istituzionali
(ing. Dario De Luca)



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonietta Fabrizio





CITTÀ DI POTENZA

*Servizi Istituzionali
Concessioni cimiteriali*

Oggetto: Nuovo Regolamento comunale di Polizia Mortuaria.

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n°267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere :

[Handwritten signature]
.....

Potenza, 4-5-2017

Il Dirigente
[Handwritten signature]

Sulla presente proposta, in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (T.U. Enti Locali), si esprime il seguente parere:


[Handwritten signature]
.....

Potenza, 4-5-2017

Il Dirigente del Servizio Finanziario
[Handwritten signature]



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonietta Fabrizio



REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DI ~~Consiglio~~ COMUNALE N° 66 DEL 26-7-2017



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Antonietta Fabrizio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto -

Il presente Regolamento è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione Comunale, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI del T.U. delle Leggi Sanitarie n. 1265 del 27/07/1934, del D.P.R. 285/1990 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 11 del 31/05/2016, disciplina la regolazione, il controllo e la vigilanza sulla struttura cimiteriale e il funzionamento del complesso di attività che si rendono necessarie in conseguenza della morte di una persona.

Le attività di *polizia mortuaria* si esplicano sia nell'immediato del *post mortem* (nelle pratiche funerarie della sepoltura con l'accoglimento delle salme nei cimiteri) sia nelle pratiche cimiteriali comprese tra la sepoltura e il completamento dei naturali processi di trasformazione delle salme.

I diritti pertinenti alla materia della polizia mortuaria rientrano tra i cosiddetti diritti della personalità che attengono alla persona in quanto tale, in particolare ai diritti di disporre del proprio corpo e di avvalersi di una pratica funebre.

Art. 2 – Tariffe –

I servizi e le forniture erogate dall'Ente, sia che siano a domanda individuale sia che siano disposti d'ufficio, sono a titolo oneroso e soggetti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale, fatti salvi i casi in cui essi siano riferibili a defunto indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse della famiglia, secondo quanto disposto dall'art. 1 comma 7 bis della legge 28 febbraio 2001 n. 26.

Il pagamento deve precedere l'erogazione del servizio.

Art. 3 – Servizi Gratuiti – Agevolazioni

In caso di defunto indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per il quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, sono gratuiti e posti in carico al Comune (nei limiti delle disponibilità di bilancio) i seguenti servizi:

- trasporto funebre nelle modalità disposte dal D.P.R. 285/1990 e dalla Legge Regionale n. 11/2016;
- sepoltura in campo di inumazione comune;
- operazioni di esumazione ordinaria eseguita d'ufficio e con il conferimento dei resti mortali nell'ossario comune.

Il disinteresse da parte dei familiari si qualifica anche con l'assenza in maniera univoca, permanente e non contraddetta di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 30 giorni dal decesso.

Saranno considerati in stato di bisogno i congiunti diretti del defunto che siano in possesso di un reddito o di un valore ISEE inferiore alla soglia che sarà periodicamente stabilita dall'Amministrazione Comunale con le modalità proprie dei servizi sociali e con le metodiche di cui al D.Lgs. n. 109 del 31 marzo 1998 e s.m.i.:

In caso di particolare disagio socio-economico, individuato sulla base di indicatori reddituali approvati periodicamente dalla Giunta Comunale, potrà essere accordata la dilazione del pagamento degli oneri relativi alla sola concessione d'uso.

In relazione all'importo da versare, la rateazione dovrà essere contenuta in un numero massimo di quattro rate e non potrà avere una durata superiore a un anno.

In caso di inadempimento, si procederà all'inumazione della salma con spese a carico della famiglia del defunto, ricorrendo anche, laddove necessario alle procedure amministrative che regolano la riscossione delle entrate patrimoniali dei comuni.



La stipula del relativo contratto di concessione d'uso del bene comunale è subordinata al versamento dell'intero onere concessorio.

Art. 4 – Gestione e vigilanza delle attività funebri e cimiteriali e custodia dei cimiteri

Il Comune esercita le funzioni di ordine e vigilanza delle attività funebri e gestisce le attività cimiteriali secondo le disposizioni normative che regolano l'intera materia, disciplinando gli aspetti organizzativi e le modalità di esecuzione.

Il Comune assicura la custodia delle strutture cimiteriali che sono beni comunali soggetti al regime di demanio pubblico e le relative aree sono soggette ad uso ordinario collettivo.

L'obbligo di custodia va inteso strettamente connesso all'esercizio delle funzioni e attività di polizia mortuaria e del servizio pubblico cimiteriale. Conseguentemente il dovere di custodia delle sepolture e delle tombe di famiglia grava esclusivamente sui singoli proprietari.

Il Comune garantisce nel cimitero il servizio di illuminazione votiva mediante gestione diretta, ovvero, concessione a terzi.

Il Comune garantisce l'ordine e la vigilanza sul trasporto di salme, di ceneri, di resti mortali.

È fatto divieto a chiunque di fare offerte e contrattazioni attinenti alle attività funebri, cimiteriali o ad esse accessorie nelle strutture comunali.

È vietata la distribuzione, esposizione o affissione di materiale divulgativo o pubblicitario, salvo motivata autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale.

Nell'ambito cimiteriale è vietata l'introduzione di animali.

All'interno del Cimitero è opportuno adottare comportamenti ispirati al comune senso civico, dignitosi e rispettosi del luogo.

Art. 5 – Gestione dei rifiuti cimiteriali

I cimiteri sono tenuti al collocamento dei rifiuti in deposito temporaneo, nei tempi e nei limiti quantitativi prescritti, e allo smaltimento in impianti autorizzati da effettuare in termini differenziati a seconda delle singole tipologie di rifiuti, distinguendoli non solo tra urbani e speciali ma per materiali e provenienza in tutte le fasi del trattamento dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in materia.



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dot.ssa Antonietta Fabrizio

TITOLO II ADEMPIMENTI CONSEGUENTI AL DECESSO E SERVIZI FUNEBRI

Art. 6 – Adempimenti conseguenti al decesso

Dichiarazione e denuncia della causa di morte

A norma dell'art. 72 del D.P.R. 396/2000 la dichiarazione di morte deve essere resa entro le 24 ore dal decesso all'ufficiale di Stato Civile del luogo in cui esso è avvenuto o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo in cui si trova il cadavere.

La dichiarazione è resa da uno dei congiunti, da un convivente del defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.

In caso di decesso in ospedale, casa di cura o riposo o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o suo delegato deve trasmettere l'avviso di morte all'ufficiale di Stato Civile entro 24 ore dal momento della morte.

A norma dell'art. 103 comma 1 lettera a) del T.U.L.L.SS. approvato con Regio Decreto n. 1265/1934, in caso di morte di persona da loro assistita, i medici devono denunciare la causa di morte all'autorità comunale entro 24 ore dall'accertamento della morte.

In caso di morte avvenuta senza assistenza medica, la denuncia della causa di morte compete al medico necroscopo. La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso e comunque non dopo le 30 ore.

Copia della scheda di morte, predisposta dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, compilata entro 24 ore dall'accertamento del decesso dai medici incaricati e riportante la causa di morte, deve essere inviata entro trenta giorni dal Comune all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Per le funzioni del medico necroscopo si rimanda a quanto disposto dal T.U.L.L.SS. approvato con R.D. 9/7/1939 n. 1238.

Autorizzazione amministrativa alla sepoltura

L'autorizzazione alla sepoltura mediante inumazione, tumulazione di cadavere nel cimitero cittadino o cremazione è rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile, secondo quanto disposto dal D.P.R. 396/2000, dopo che egli abbia proceduto all'accertamento della morte sulla base del certificato necroscopico e sempre dopo che siano decorse 24 ore dalla morte.

Il contenuto dell'atto è specifico e non può eccedere l'oggetto proprio di autorizzare l'accesso a una delle tre pratiche funerarie.

L'ufficiale di Stato Civile non ha requisito a considerare sussistente il titolo per l'accoglimento della salma nel cimitero.

È compito del responsabile del servizio di custodia del cimitero, successivamente alla verifica dell'atto concessorio, autorizzare l'apertura del tumulo e la successiva sepoltura.

Rinvenimento di parti di cadavere, resti o ossa umane.

Qualora vi sia rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane, il rinveniente deve darne immediata e tempestiva informazione all'autorità comunale che procede alla comunicazione, a sua volta sollecita, all'autorità giudiziaria e all'Azienda Sanitaria per l'esame del materiale rinvenuto da parte del medico necroscopo.

I risultati degli accertamenti eseguiti sono comunicati al Sindaco nonché all'autorità giudiziaria, al fine di consentire a quest'ultima il rilascio del nulla osta alla sepoltura.

L'autorizzazione alla sepoltura di parti di cadavere o resti umani (o al collocamento nell'ossario quando trattasi di ossa umane), alla pari dell'autorizzazione per la sepoltura di salme nel cimitero cittadino, spetta all'ufficiale di Stato Civile per il disposto dell'art. 6 comma 2 D.P.R. 285/1990.

Nati morti, feti o prodotti abortivi.

Nel caso di nati morti, considerato che sul piano amministrativo questa evenienza viene trattata con un unico procedimento confluyente in quello della dichiarazione di nascita da cui si distingue solo per l'indicazione di questa particolare condizione, l'autorizzazione alla sepoltura è rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.

Nel caso prodotti abortivi di presunta età gestazionale dalle 20 alle 28 settimane o di feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di vita intrauterina e che non siano stati dichiarati nati morti all'ufficiale di Stato Civile, l'autorizzazione al trasporto ed al seppellimento viene rilasciata dall'Azienda Sanitaria competente.

I genitori possono presentare domanda di seppellimento al medico entro 24 ore dall'evento abortivo.

A richiesta dei genitori, sono accolti nel cimitero cittadino, con la stessa procedura, i concepiti di presunta età inferiore alle 20 settimane.

In tutti i casi, la richiesta di autorizzazione al trasporto e alla sepoltura deve essere accompagnata dal certificato del medico che rechi la presunta età gestazionale e il peso del feto.

Parti anatomiche riconoscibili

Per parti anatomiche riconoscibili, quali definite dall'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254, si intendono gli arti, o parti di arti, amputati.

Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dall'Azienda Sanitaria competente per territorio e sono avviate a sepoltura o cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

Essa può chiedere all'ufficio preposto dell'Azienda Sanitaria competente per territorio (attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero) non oltre le 48 ore dall'amputazione, di provvedere direttamente alla sepoltura della parte anatomica riconoscibile, accollandosi gli oneri relativi al trasporto e alla pratica funeraria preferita.

Art. 7 – Periodo di osservazione

Il periodo di osservazione è il lasso temporale che intercorre tra la morte e la possibilità di sottoporre il cadavere a determinati trattamenti e costituisce una misura preventiva al fenomeno della c.d. morte apparente.

Durante il periodo di osservazione, sotto adeguata sorveglianza, il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso e si svolge normalmente per la durata di 24 ore.

Tale arco temporale può essere elevato a 48 ore nei casi di morte improvvisa e in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente.

Può, d'altro canto, essere ridotto al di sotto della misura ordinaria in caso di morte dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, qualora il cadavere presenti segni di iniziata decomposizione o quando altre ragioni speciali lo richiedano.

Il prolungamento o la riduzione del periodo di osservazione viene disposto dall'autorità comunale su proposta del medico d'igiene e sanità pubblica.

Durante il periodo di osservazione, il cadavere non può essere chiuso in feretro né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, o essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

Nel caso in cui il decesso avvenga in luogo diverso dall'abitazione propria, su conforme parere del medico d'igiene e sanità pubblica, l'autorità comunale può autorizzare il proseguimento del periodo di osservazione della salma in apposite strutture private debitamente autorizzate o a domicilio, a condizione che gli stessi siano ubicati in un raggio di 25 km dal luogo ove è avvenuto il decesso e che il trasferimento avvenga entro 5 ore dalla morte.

Art. 8 – Trasferimento durante il periodo di osservazione

In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione, l'impresa funebre esegue l'operazione, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato rilasciata dal medico ospedaliero o dal medico che ha assistito al trapasso.

Essa, inoltre, comunica tempestivamente all'ufficiale di Stato Civile e all'Azienda Sanitaria competente la nuova sede ove il cadavere è stato trasferito per il periodo di osservazione.

Durante il periodo di osservazione, il cadavere è riposto in un contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non si ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non sia pregiudizievole per la salute pubblica.

Art. 9 - Depositi di osservazione

Nell'ambito del comune (inteso sia come entità sia come territorio) deve trovare collocazione un locale, distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione e con adeguata sorveglianza per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo prescritto di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in pubblico luogo;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti anche presso ospedali o altri istituti sanitari.

Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal medico di igiene e sanità pubblica, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964 n. 185.

Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui è vestito e avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, secondo i dettami dell'art. 18 del DPR 285/1990 al quale si rinvia per le disposizioni sulle onoranze.

Qualora dalla denuncia di morte risulti che il cadavere sia portatore di radioattività, è competenza dell'Azienda Sanitaria locale disporre le necessarie misure cautelative per scongiurare contaminazioni ambientali.



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonietta Fabrizio

TITOLO III TRASPORTO FUNEBRE

Art. 10 – Disposizioni generali

Per trasporto funebre si intende il trasferimento di un cadavere, decorso il prescritto periodo di osservazione, dal luogo di decesso al luogo di sepoltura; possono individuarsi tre casistiche, per ciascuna delle quali il D.P.R. 285/1990 detta precise disposizioni:

- a) trasporto interno al territorio comunale;
- b) trasporto che interessi due o più comuni;
- c) trasporto da o verso l'estero.

Le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio di trasporto funebre spettano all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Le autorizzazioni al trasporto spettano all'autorità comunale in cui è avvenuto il decesso.

Tuttavia, quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o in caso di cadavere portatore di radioattività, il trasporto viene disposto dall'Azienda Sanitaria competente, secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.P.R. 285/1990.

Il trasporto di cadaveri di persone appartenenti a famiglie di indigenti avviene a cura e spese del Comune. Tale trasporto dovrà comunque essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. Sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale provvedere al disimpegno del servizio in economia o mediante appalto.

Le tariffe e le modalità di esecuzione del servizio saranno fissate da apposita Delibera che ne determini la gestione in economia, ovvero dal capitolato di appalto.

Art. 11– Autorizzazioni

L'autorizzazione al trasporto di un cadavere, in tutti i casi, rientra tra le competenze amministrative del comune in cui è avvenuto il decesso, in particolare è una funzione amministrativa del Dirigente o di altre figure responsabili degli uffici e servizi cui sia stata attribuita tale funzione.

L'autorizzazione, rilasciata all'incaricato del servizio di trasporto, viene da questi consegnata al custode della struttura cimiteriale presso la quale verrà accolta la salma.

- a) Trasporto interno al territorio comunale: nel caso in cui la salma venga sepolta nel cimitero del medesimo comune in cui è avvenuto il decesso, e quindi il trasporto si effettui all'interno del territorio comunale, non è necessario un ulteriore atto rispetto all'autorizzazione alla sepoltura già rilasciata dall'ufficiale di Stato Civile.
- b) Trasporto che interessi due o più comuni: nel caso in cui la salma venga sepolta nel cimitero di un comune differente da quello in cui è avvenuto il decesso, e quindi il trasporto interessi due o più comuni (qualora sia prevista l'effettuazione di un qualsiasi rito funebre in un comune "intermedio" non in senso geografico), l'autorizzazione al trasporto è rilasciata dal comune di partenza e comunicata al comune di destinazione e agli eventuali comuni "intermedi".

In applicazione dell'art. 19 comma 3 del D.P.R. 285/1990, il rilascio dell'autorizzazione al trasporto di salme verso altri comuni è soggetta al pagamento di un diritto fisso, la cui entità è fissata con Delibera di Giunta Comunale.

Sono esenti da qualsiasi diritto comunale i trasporti di salme militari eseguiti dalle Amministrazioni Militari con mezzi propri.

Il trasporto di salme fuori comune è regolamentato dall'Ordinanza Sindacale n. 45/1976 e può essere effettuato nei giorni feriali dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 17:00 e nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 08:00 alle ore 12:00.

- c) Trasporto da o verso l'estero: i trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con



R.D. 1 luglio 1937 n. 1379, sono soggetti all'osservazione delle prescrizioni sanitarie previste dalla medesima e dall'art. 27 del D.P.R. 285/1990.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia approvata e resa esecutiva con R.D. 16 giugno 1938 n. 1055.

In caso di introduzione nel paese di salme da uno degli Stati non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui all'art. 28 del D.P.R. 285/1990.

In caso di estradizione dal paese di salme dirette verso i paesi non aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino, le disposizioni da osservare sono quelle contenute nell'art. 29 del D.P.R. 285/1990.

È considerato come avvenuto nel territorio italiano, a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso avvenuto a bordo di navi o aerei battenti bandiera nazionale.

Art. 12 - Mezzi di trasporto

Il trasporto di cadavere deve avvenire in carro chiuso del quale sia stata riconosciuta l'idoneità sanitaria dall'Azienda Sanitaria competente ed avente le caratteristiche specificamente prescritte dal D.P.R. 285/1990 agli articoli 19 e seguenti.

L'incaricato del trasporto deve essere munito del decreto di autorizzazione del comune in cui è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

Art. 13 – Trasporto di ossa umane o resti mortali

Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili è soggetto ai medesimi procedimenti amministrativi che regolano il trasporto di cadaveri, ma non trovano applicazione le cautele e le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può avvenire con qualsiasi mezzo.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassette di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldate a fuoco, recanti il nome e cognome del defunto.

Se le ossa o i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia più possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.



TITOLO IV SERVIZI DEL CIMITERO COMUNALE

Art. 14 – Disposizioni generali

Il Cimitero, in quanto bene comunale soggetto al regime di demanio pubblico, è inalienabile, imprescrittibile, non suscettibile di usucapione né di espropriazione forzata e non può essere oggetto di diritti a favore di terzi se non attraverso le concessioni.

È un servizio locale a carattere istituzionale obbligatorio per i Comuni; ad esso si applicano le disposizioni stabilite in via generale per i servizi pubblici locali a rilevanza economica, stabilite tanto dall'ordinamento nazionale, quanto dal diritto dell'Unione Europea.

A norma dell'art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, il Comune ha l'obbligo di disporre di cimiteri che assolvano alla funzione primaria della sepoltura dei cadaveri, assicurando adeguate aree destinate all'inumazione, di dimensionamento sufficiente ai bisogni della comunità.

Laddove lo ritenga utile ed opportuno, il Comune ha la facoltà di strutturare il cimitero a sistema misto, destinando aree ad altre pratiche funebri.

Ha altresì facoltà di dotarsi di un numero superiore di cimiteri.

Art. 15 – Aree cimiteriali

Gli uffici comunali competenti devono essere dotati di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri esistenti nel territorio del Comune, estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Tale pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati nuovi Cimiteri o siano soppressi i vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche e ampliamenti.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi devono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda idrica e devono essere deliberati dal Consiglio Comunale.

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione del Cimitero deve illustrare i criteri in base ai quali l'Amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura. Conterrà anche la descrizione dell'area, e degli impianti cimiteriali in dotazione e quindi delle vie di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie (depositi di osservazione, camera mortuaria, sala d'autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico e dagli operatori cimiteriali).

Gli elaborati grafici dovranno essere completi di piante di sezioni e prospetti, in scala adeguata, sia in riferimento alle zone del complesso, sia agli edifici dei servizi generali.

Per l'approvazione dei progetti di nuovi Cimiteri e di ampliamento di quello esistente si osservano le norme di cui all'art. 338 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265 e successive modificazioni e le disposizioni contenute negli articoli 56, 58, 59, 60 e 61 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

In particolare i cimiteri devono essere collocati alla distanza di almeno 200 metri dal centro abitato. È vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici, entro il raggio di 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale quale risultante dagli strumenti urbanistici vigenti nel comune o, in difetto di essi, comunque quale esistente in fatto, salve le deroghe ed eccezioni previste dalla legge.

Il Consiglio Comunale può approvare, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria locale, la costruzione di nuovi cimiteri o l'ampliamento di quelli già esistenti ad una distanza inferiore a 200 metri dal centro abitato, purché non oltre il limite di 50 metri, quando ricorrano, anche alternativamente, le seguenti condizioni:



- a) risulti accertato dal medesimo Consiglio Comunale che, per particolari condizioni locali, non sia possibile provvedere altrimenti;
- b) l'impianto cimiteriale sia separato dal centro urbano da strade pubbliche almeno di livello comunale, sulla base della classificazione prevista ai sensi della legislazione vigente, o da fiumi, laghi o dislivelli naturali rilevanti, ovvero da ponti o da impianti ferroviari.

Per dare esecuzione ad un'opera pubblica o all'attuazione di un intervento urbanistico, purché non vi ostino ragioni igienico-sanitarie, il Consiglio Comunale può consentire, previo parere favorevole della competente Azienda Sanitaria locale, la riduzione della zona di rispetto tenendo conto degli elementi ambientali di pregio dell'area, autorizzando l'ampliamento di edifici preesistenti o la costruzione di nuovi edifici.

Al fine dell'acquisizione del parere della competente Azienda Sanitaria locale, previsto dal presente articolo, decorsi inutilmente 60 giorni dalla richiesta, il parere si ritiene espresso favorevolmente.

All'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% e i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a) b) c) e d) del primo comma dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di metri 2.50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire il processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.

La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere altezza tale da essere in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di 0.50 dal fondo della fossa per inumazione.

Art. 16 - Impianti cimiteriali obbligatori

Mentre il deposito di osservazione o l'obitorio sono impianti obbligatori a livello di territorio comunale, sono obbligatori a livello di cimitero i seguenti impianti:

- a) camera mortuaria;
- b) cinerario comune;
- c) ossario comune;
- d) impianti di approvvigionamento dell'acqua;
- e) servizi igienici per il personale e per i visitatori;
- f) sistemi di scolo delle acque meteoriche.

Camera mortuaria: è uno specifico locale destinato all'accoglimento temporaneo dei feretri prima di procedere alla pratica funeraria richiesta.

Tale destinazione è estensibile anche all'accoglimento di cassette ossario o urne cinerarie sia quando si tratti di tempi tecnici necessari alla predisposizione di atti amministrativi sia quando si tratti di sosta in transito.

Per le caratteristiche tecniche del locale da adibire a camera mortuaria, si rinvia all'art. 65 del D.P.R. 285/1990.

Ossario comune: è il luogo destinato alla raccolta collettiva delle ossa completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o da estumulazioni, nel caso in cui esse non siano richieste dai familiari per darvi altra sistemazione nel cimitero.

La sola prescrizione a cui deve rispondere tale manufatto è quella di essere costruito in modo da sottrarre le ossa alla vista del pubblico.

Cinerario comune: è un manufatto destinato alla raccolta e conservazione, senza limiti temporali e con modalità collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stata espressa la volontà del defunto di scegliere tale forma di dispersione dopo la cremazione oppure per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto a darvi altra sistemazione.

L'obbligatorietà del cinerario non richiede particolari cautele o l'osservanza di prescrizioni. Possono essere utilizzati allo scopo anche manufatti preesistenti.



af

TITOLO V – SERVIZIO DI CUSTODIA

Art. 17 – Compiti, ruoli e funzioni

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano all'autorità comunale.

Il cimitero è sottoposto alla vigilanza dell'Azienda Sanitaria Locale, ferme restando le funzioni del Sindaco quale autorità sanitaria locale, anche alla luce dell'art. 54 D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia, il cui responsabile, qualificabile quale pubblico ufficiale, presta giuramento nelle mani del Sindaco e assicura l'ordine, il controllo e il buon andamento della polizia cimiteriale, svolge un lavoro di organizzazione e sovrintendenza verso il personale necroforo e di eventuali ditte affidatarie di servizi all'interno del cimitero.

Egli presta servizio durante l'orario che sarà fissato da apposito ordine di servizio.

Non potrà in nessun caso allontanarsi dal luogo di lavoro senza permesso del Sindaco o del Dirigente dell'Unità di Direzione competente sui servizi cimiteriali e senza che vi sia la sostituzione con altra unità autorizzata. In questo caso, prima di allontanarsi, dovrà fornire al sostituto tutti gli elementi necessari al fine della continuazione del servizio.

È suo compito vigilare che non si introducano servitù e abusi di qualsiasi genere nel Cimitero, che non si introducano oggetti estranei al servizio e che per qualsiasi ragione si asporti cosa alcuna appartenente al Cimitero, senza speciale ordine dell'autorità comunale, e che si depositino materiali o quant'altro possa intaccare il decoro del luogo.

Ha il dovere di vietare l'apposizione, senza autorizzazione dell'autorità comunale, di segni o scritte sui muri di cinta sia all'interno che all'esterno del Cimitero e l'erezione o il riattamento di monumenti o lapidi senza la preventiva autorizzazione, e senza aver avuto copia del disegno o della iscrizione approvati. In ogni caso è suo dovere vigilare sulla realizzazione delle opere in conformità all'ottenuta autorizzazione, comunicando agli uffici competenti ogni abuso.

Ha il dovere di segnalare alle strutture comunali preposte la necessità di eventuali interventi manutentivi straordinari che dovessero rendersi necessari per il perfetto funzionamento del servizio.

Sovrintendenza alle operazioni cimiteriali: il responsabile del servizio di custodia sovrintende alle operazioni cimiteriali ad iniziare dall'accettazione del feretro nel cimitero con la verifica della documentazione che accompagna la bara e la stessa tipologia di feretro in funzione della destinazione (inumazione, tumulazione, cremazione).

Controlla la regolarità delle autorizzazioni consegnate unitamente al feretro (decreto di trasporto e titoli di sepoltura) ma non è legittimato a porre in essere atti di concessione amministrativa nel cimitero, competenza questa degli uffici comunali.

Si assicura che i sigilli sul cofano non siano stati manomessi e corrispondano a quanto riportato nell'attestato di garanzia al trasporto (ex paragrafo 9.7 Circ. Min. Sanità n. 24/1993). Un eventuale accertamento di infrazione va segnalato all'Azienda Sanitaria competente per territorio.

Infine, il responsabile del servizio di custodia presiede alla sepoltura, garantendo che le salme siano sepolte nel luogo indicato nel relativo contratto di concessione cimiteriale e che l'operazione si esegua nel rispetto delle norme previste dal regolamento.

Registri cimiteriali: spetta direttamente al responsabile del servizio di custodia dei cimiteri la tenuta dei registri cimiteriali. Essi, oggetto di preventiva vidimazione da parte dell'autorità comunale, sono tenuti in doppio esemplare e, seguendo un ordine cronologico, sono destinati alla registrazione giornaliera e per ogni cadavere accolto nel cimitero dei seguenti dati e notizie:

- a) data di accoglimento della salma nel cimitero;
- b) dati anagrafici (nome, cognome, età, paternità, luogo e data di nascita);
- c) anno, mese, giorno e ora della sepoltura;

- d) identificazione della sepoltura (loculo o cippo);
- e) autorizzazione alla sepoltura;
- f) qualsiasi variazione che intervenga successivamente alla sepoltura (esumazione, estumulazione, cremazione, traslazione, trasporto di cassette ossario o urne cinerarie).

Per le cremazioni non è prevista la registrazione del luogo di cremazione che invece sarà eseguita nei registri del cimitero del comune in cui si trovi l'impianto di cremazione.

I registri devono essere esibiti dal responsabile del servizio di custodia ad ogni richiesta degli organi di controllo (responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria competente per territorio, uffici comunali e governativi).

Spetta al responsabile del cimitero, che gestionalmente può coincidere con il responsabile del servizio di custodia, l'incarico di sovrintendenza sul rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento comunale nonché la gestione dell'archivio cimiteriale.



TITOLO VI - DIRITTO DI SEPOLTURA

Art. 18 – Accoglimento dei feretri nei civici cimiteri

Quando non venga richiesta altra destinazione da parte dei congiunti che hanno diritto di disposizione del defunto, nel cimitero comunale devono essere obbligatoriamente ricevute:

- a) le persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) le persone residenti nel comune, anche quando siano decedute sul territorio di altro comune;
- c) le persone aventi diritto di sepoltura in un sepolcro privato insistente nel Civico Cimitero e concesso dall'Ente, anche se residenti in vita in altro comune e decedute sul territorio di altro comune;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

Qualunque sia la forma scelta, in tutti i casi la sepoltura del singolo cadavere deve essere effettuata separatamente dalle altre, con la sola eccezione per l'inumazione della madre e del bambino morti in concomitanza con il parto. Solo essi, secondo quanto disposto dall'art. 74 del D.P.R. 285/1990, possono essere deposti in una stessa cassa.

Art. 19 – La sepoltura a sistema di inumazione

Solo i reparti a sistema di inumazione costituiscono un obbligo per i comuni, mentre quelli destinati ad altri sistemi costituiscono una facoltà di cui il comune può avvalersi o meno.

L'obbligo non è assolto solamente quando sussista almeno un reparto destinato al sistema di inumazione ma occorre che esso abbia un dimensionamento sufficiente.

I campi di inumazione devono essere suddivisi in riquadri e l'utilizzo si fa cominciando da un'estremità di ciascun riquadro, proseguendo per file senza soluzione di continuità.

In riferimento alle caratteristiche delle casse adatte a questo sistema di sepoltura, si rinvia a quanto disposto dall'art. 75 del D.P.R. 285/1990.

Il dimensionamento dei campi: per il dimensionamento si prendono in considerazione i dati delle inumazioni avvenute nell'arco temporale di dieci anni (la durata del turno ordinario di rotazione) incrementato almeno della metà così da avere un margine nel caso il processo di mineralizzazione delle salme non si realizzi interamente all'interno del turno ordinario di rotazione.

Nel determinare il fabbisogno di superficie, l'area deve essere netta, pertanto non dovranno essere considerate all'interno di essa le aree dei viali e dei vialetti, le distanze tra fosse, gli scoli per le acque meteoriche e ogni altra superficie destinata dal piano regolatore cimiteriale a scopi e funzioni differenti a quelli propri dell'inumazione.

Il dimensionamento delle fosse: i parametri tecnici e dimensionali delle singole fosse variano per le fosse destinate alla sepoltura di salme di persone maggiori dei 10 anni compiuti di età rispetto a quelle destinate alla sepoltura di salme fino ai 10 anni compiuti di età.

In entrambi i casi la profondità della fossa deve essere di almeno 2 metri, la distanza tra le fosse deve essere di almeno 0.50 metri su ogni lato ed ogni fossa deve essere provvista di idonei ed efficienti sistemi fognanti per le acque meteoriche.

Quanto invece al dimensionamento, la fossa per adulti deve essere di 2.20 metri di lunghezza e 0.80 metri di larghezza, misure da calcolare nella parte più profonda della fossa, con un impiego di superficie totale pari a 3.51 metri quadrati.

La fossa per bambini avrà una lunghezza di 1.50 metri ed una larghezza di 0.50 metri, sempre da calcolare nella più profonda, per un impiego totale di superficie pari a 2.00 metri quadrati.

I cosiddetti campi bambini: a causa della differenziazione nel dimensionamento delle fosse e per rispetto alla memoria dei fanciulli, si distinguono all'interno del Cimitero i campi destinati all'inumazione dei soli bambini, dei feti e dei prodotti abortivi.

Campi di inumazione speciali: porzioni di suolo cimiteriale vanno altresì destinati ai campi per l'inumazione di resti anatomici riconoscibili e alla inumazione di cadaveri provenienti da esumazioni ordinarie o da esumazioni ordinarie, effettuate quindi alla scadenza della concessione ma per i quali non si sia completato il processo di mineralizzazione nel turno di rotazione ordinario.

Gli elementi distintivi delle fosse: le fosse vanno distinte tra loro e dotate di elementi che assicurino l'individuazione della sepoltura e del defunto che vi ha trovato accogliamento.

Su ciascuna di esse il comune provvede all'installazione di un cippo in materiale resistente alle intemperie e agli agenti atmosferici su cui è riportato un numero progressivo (coincidente con quello delle registrazioni cimiteriali) e una targa in materiale inalterabile riportante il nome e cognome del defunto, le date di nascita e morte.

Su richiesta delle famiglie, può essere autorizzata l'installazione di propri elementi di individuazione e di decorazione (ad esempio dei copri fossa), a condizione che gli elementi di copertura non superino i 2/3 della fossa, al fine di assicurare il naturale deflusso delle acque meteoriche e l'apporto di ossigeno necessario ai processi trasformativi.

In tal caso, la manutenzione costante e continua dell'elemento di individuazione e decorazione compete unicamente alla famiglia e per l'intera durata della concessione.

In caso di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, il comune provvederà alla rimozione dei manufatti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario.

Gli oneri di inumazione: l'onerosità dell'inumazione è a carico del bilancio comunale solo nei casi indicati al precedente Titolo I art. 3. In tutti gli altri casi, essa è a carico delle famiglie e comprende, oltre alla concessione del suolo, il mantenimento della sepoltura per il turno ordinario di rotazione, fino all'esumazione ordinaria finale.

L'onere concessorio è stabilito da apposita Delibera dall'Amministrazione comunale.

Le operazioni di inumazione ed esumazione sono riservate al personale necroforo del comune, salvo quando questi si avvalga di un soggetto terzo ad esso strumentale, affidatario del servizio.

Tali operazioni sono a titolo oneroso il cui importo è definito da apposita Delibera dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 – Sepoltura a sistema di tumulazione

La sepoltura a sistema di tumulazione consiste nel collocare il feretro in un manufatto in pietra, cemento o altro materiale, nel quale i processi di conservazione del cadavere prevalgono rispetto ai processi di trasformazione.

L'art. 38 comma 1 della Legge Regionale n. 11 del 31 maggio 2016, stabilisce che il periodo di permanenza di una salma in un loculo non debba essere inferiore a venti anni.

Il turno di rotazione previsto è pari ad anni trenta.

Tali sepolture possono realizzarsi in loculi edificati direttamente dal comune (qualora l'Ente abbia scelto di munirsi di un cimitero a sistema di sepoltura mista) concessi in uso temporaneo dall'Amministrazione per l'accogliamento della sola salma per la quale se ne fa richiesta e per un periodo determinato, o da privati concessionari su superfici avute in concessione dal comune (cappelle gentilizie, edicole).

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Le dimensioni dei loculi sono così fissate: altezza cm. 70, profondità cm. 85, lunghezza cm. 210. Per quanto attiene alle caratteristiche costruttive dei loculi, che possono distinguersi in stagni o areati per tecniche di realizzazione, si rinvia all'art. 76 del D.P.R. 285/1990 e all'art. 9 della circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle casse in cui deporre il cadavere destinato a questo sistema di sepoltura, si rinvia all'art. 77 del D.P.R. 285/1990.

Gli elementi distintivi dei loculi: i loculi vanno distinti tra loro e dotati di elementi che assicurino l'individuazione della sepoltura e del defunto che vi ha trovato accoglimento.

Il comune provvede ad una numerazione progressiva dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra dei comparti in cui trovano collocazione i singoli loculi.

Le operazioni di tumulazione ed estumulazione sono riservate al personale necroforo del comune, salvo quando questi si avvalga di un soggetto terzo ad esso strumentale, affidatario del servizio e sono a titolo oneroso il cui importo è definito da apposita Delibera dell'Amministrazione Comunale.

Le famiglie, dal canto loro, possono provvedere a proprie spese all'installazione di una lapide in materiale inalterabile e resistente alle intemperie e agli agenti atmosferici per l'individuazione ed il decoro del sepolcro, sulla quale va riportato il nome e cognome del defunto, le date di nascita e morte.

Compete unicamente alla famiglia la manutenzione costante e continua della lapide, per l'intera durata della concessione. In caso di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto, il comune provvederà alla rimozione dei manufatti pericolanti previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario.

Gli oneri di tumulazione: l'onerosità della tumulazione è esclusivamente a carico delle famiglie che ne fanno richiesta.

L'onere concessorio, relativo alla durata della concessione d'uso trentennale del bene comunale, è stabilito dall'Amministrazione comunale con sua apposita Delibera.

Sono a carico dei concessionari o dei loro eredi gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria del bene ottenuto in uso, mentre sono a carico del concedente Ente proprietario gli interventi di manutenzione straordinaria.

L'Amministrazione comunale può disporre la rimozione dei monumenti ed altri ricordi posti sopra le fosse degli estinti o infissi ai muri perimetrali o dei fabbricati o in qualunque altro luogo del Cimitero stesso, comprese le cappelle di proprietà del Comune, senza che gli interessati possano opporsi o avanzare pretese di indennizzo o compensi di sorta.

Tali rimozioni avverranno di regola:

- a) quando, oltrepassato il decennio, occorre eseguire l'esumazione dell'area comunale per dar luogo ad altra inumazione;
- b) quando si debba procedere alla demolizione di qualche muro per consentire ampliamenti del Civico Cimitero o per qualsiasi altro lavoro;
- c) nel caso di costruzione di cappelle contenenti i loculi cimiteriali da parte della Civica Amministrazione;
- d) in qualsiasi altro caso l'Amministrazione lo ritenga opportuno.

La concessione d'uso temporaneo del loculo comunale: la concessione d'uso del bene comunale richiede un processo di avvio da parte del privato, attraverso la presentazione di un'istanza.

A seguito dell'istruttoria della stessa da parte degli uffici comunali preposti e del versamento degli oneri previsti da apposita Delibera dell'Amministrazione Comunale, il comune provvede all'accoglimento della richiesta e all'emanazione di Determina Dirigenziale e successivo atto di concessione avente forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso.

La concessione d'uso non può essere richiesta per la propria e futura sepoltura.

L'istanza di concessione va presentata al momento del decesso dal coniuge del defunto o, in assenza, dagli aventi titolo.

L'uso del bene comunale richiesto è limitato ad anni trenta decorrenti dalla data di tumulazione della salma, salvo eventuali prolungamenti alle condizioni stabilite dall'Amministrazione.

Trascorso l'arco temporale previsto, il bene, libero, rientra nel patrimonio dell'Ente.

Art. 21 – La pratica della cremazione

La pratica di cremazione è regolamentata dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 e dalla legge regionale 31 maggio 2016 n. 11

Essa costituisce una pratica funeraria alternativa alle altre più diffuse trattate negli articoli precedenti, con il fattore di forte differenziazione e del tutto condizionante della volontà.

Presso ogni comune viene istituito il registro per la cremazione in cui sono annotate le modalità con cui il richiedente ha manifestato la propria volontà di essere cremato.

L'autorizzazione alla cremazione

L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale di Stato Civile del comune di decesso che la rilascia dopo aver acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa recante una specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

L'autorizzazione è concessa nel rispetto della espressa volontà alla cremazione. I soggetti che possono operare tale scelta sono l'interessato, finché in vita, che agisce nell'esercizio del diritto personale di disporre del proprio corpo e di scegliere il proprio sepolcro e quindi la pratica di sepoltura, e i familiari.

L'esplicita manifestazione della volontà alla cremazione: per manifestare esplicitamente la propria volontà alla cremazione, l'interessato può avvalersi di due modalità: la forma testamentaria o l'adesione ad associazione riconosciuta avente tra i propri scopi quello della cremazione (SO.CREM).

Risulta indifferente la forma testamentaria cui l'interessato faccia ricorso, tuttavia, qualora si prediliga il testamento, per atto di notaio, segreto o il testamento olografo rispetto al testamento, per atto di notaio, pubblico, è necessaria la pubblicazione che determina l'eseguità del testamento stesso.

In sede di richiesta dell'autorizzazione alla cremazione dovrà essere presentata copia autentica (o estratto del testamento relativo alla sola parte afferente alla volontà della cremazione), rilasciata dal notaio, dell'atto pubblico di testamento o copia autentica (o estratto del testamento relativo alla sola parte afferente alla volontà della cremazione), rilasciata dal notaio, del testamento segreto o olografo, munita della certificazione dell'eseguita pubblicazione a termini degli artt. 620 e 621 c.c.

L'assenza di manifestazione della volontà alla cremazione: qualora il defunto non abbia espresso in vita la propria volontà alla cremazione nelle forme previste, si sostituisce la volontà delle persone che hanno titolo a disporre del cadavere.

La potestà spetta in primo luogo al coniuge che sussiste fino a che sussiste il rapporto matrimoniale e quindi fino al decesso di questi o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio risultanti dai registri dello stato civile e annotati in margine all'atto di matrimonio.

In caso di assenza del coniuge, tale potestà spetta ai parenti di 1° grado del defunto, restando ininfluyente se esso sia in linea ascendente o discendente.

In caso di provata inesistenza di parenti di 1° grado, si individuano i parenti di 2° grado e così via, non rilevando se si tratti di linea retta o collaterale. Non hanno alcun titolo gli affini.

La consegna delle urne cinerarie: le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria recante il nome, il cognome e la data di nascita e di morte del defunto.

L'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero, in ambito privato o per la dispersione delle ceneri.

Ai sensi dell'art. 343 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 n. 1265, la consegna dell'urna deve risultare da apposito verbale redatto in triplice originale, indicante la destinazione finale della medesima. I verbali sono conservati dal concessionario del crematorio, dall'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e dall'affidatario dell'urna.

Se l'urna è custodita nel cimitero, l'esemplare del verbale deve essere conservato dal responsabile del servizio di custodia.

La conservazione dell'urna cineraria: la conservazione può avvenire mediante la collocazione dell'urna in apposite celle realizzate all'interno del Cimitero per la raccolta delle urne cinerarie, in cellette ossario in concessione a privati, mediante interrimento in spazi a ciò destinati o all'interno di loculi o tombe di famiglia (non comunali a concessione temporanea) assieme ai feretri di congiunti ivi tumulati.

Ai sensi dell'art. 50 comma 5 della Legge Regionale 31 maggio 2016 n. 11, le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione possono essere affidate al coniuge o in assenza di esso ad altro familiare avente titolo.

Esse possono essere custodite anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali o anche in colombari privati che dovranno avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del Cimitero comunale e offrire una destinazione stabile e garanzia contro ogni profanazione.

Qualsiasi variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata deve essere comunicata tempestivamente all'ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione.

La dispersione delle ceneri: la dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall'ufficiale di Stato Civile, sulla base dell'espressa ed esclusiva volontà che l'interessato ha manifestato in vita.

La richiesta non può essere avanzata da familiari aventi diritto di disporre della salma.

Secondo quanto disposto dall'art. 80 comma 6 D.P.R. 285/1990, la dispersione può avvenire nel cimitero comune, destinato alla raccolta e alla conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti da cremazione di salme per le quali sia stata espressa in vita dall'interessato la volontà di ricorrere a tale forma di dispersione dopo la cremazione o delle ceneri provenienti da cremazione di salme per le quali i familiari del defunto non abbiano provveduto ad altra destinazione.

Secondo quanto disposto dalla Legge 30 marzo 2001 n. 130 e dall'art. 51 L.R. n. 11/2016, cui si rinvia, la dispersione delle ceneri può avvenire anche all'interno dei cimiteri, in aree a ciò destinate, in natura o in aree private, e in ogni caso essa deve essere eseguita in modo controllato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela, rispetto e protezione ambientale.

Le tariffe per la cremazione: il Decreto del Ministero dell'Interno del 1° luglio 2002 prevede che le tariffe siano stabilite dal comune nel cui cimitero si trova l'impianto di cremazione, entro la misura massima determinata dal decreto stesso.

TITOLO VII SCADENZA DEI TURNI DI ROTAZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 22 – Le esumazioni -

L'esumazione è l'operazione cimiteriale consistente nel riporto alla luce dei resti mortali delle salme sepolte a sistema di inumazione.

In deroga a quanto prescritto dal D.P.R. 285/1990, trattandosi di comune montano, le esumazioni tanto ordinarie quanto straordinarie possono essere effettuate in qualunque periodo dell'anno.

Le esumazioni ordinarie si eseguono d'ufficio allo scadere del turno decennale di inumazione e sono regolate dal responsabile del servizio.

Gli uffici comunali preposti hanno il dovere di comunicare il giorno e l'ora dell'operazione cimiteriale al coniuge o, in mancanza, ai familiari più prossimi del defunto che dovrà essere esumato.

Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Qualora i processi naturali di scheletrizzazione non risultino completi allo scadere del ciclo decennale di inumazione, i resti mortali possono essere trattati nei seguenti modi:

- permanenza nella fossa originaria in cui si trovano, prolungando il periodo di inumazione con un provvedimento dell'autorità comunale;
- reinumazione in altra fossa nei campi di inumazione speciale destinati agli indecomposti;
- cremazione, previo espresso assenso del coniuge o, in mancanza, dei familiari aventi diritto.

Quando si riscontra l'avvenuto completamento dei processi di scheletrizzazione dei cadaveri, si procede alla raccolta delle ossa e alla loro conservazione nei seguenti modi:

- collocazione nell'ossario comune in forma collettiva ed indistinta;
- deposito in cellette ossario o in altre sepolture a tumulazione in sepolcri privati già ottenute in concessione dall'Ente all'interno del cimitero.

In caso di deposizione in cellette ossario, le ossa vanno raccolte in apposite cassetine di zinco di spessore non inferiore a 0.660 millimetri, chiuse con saldatura e recanti il nome e cognome del defunto cui appartenevano.

Il trasporto delle ossa, come dei resti mortali, non è soggetto a misure precauzionali di carattere igienico-sanitario, ma solo alle autorizzazioni amministrative.

Le esumazioni straordinarie: si definiscono "straordinarie" le esumazioni eseguite prima della scadenza del previsto turno decennale di inumazione, in uno dei seguenti casi:

- per indagini nell'interesse della giustizia;
- per trasportare il cadavere in altra sepoltura a sistema di inumazione;
- per cremare il cadavere.

Esse necessitano dell'emanazione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell'autorità comunale.

In caso di esumazione straordinaria ordinata dall'autorità giudiziaria, tale ordine è prodromico rispetto all'autorizzazione del comune che è tenuto ad eseguirlo.

L'autorizzazione all'esumazione straordinaria del cadavere per trasporto in altra sepoltura a sistema di inumazione o per cremazione, va richiesta all'ufficio comunale competente dal coniuge o, in mancanza dai parenti secondo il grado di prossimità, con istanza soggetta a bollo, corredata di atti e documenti che consentano all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di valutare la sussistenza dei presupposti.

Il provvedimento di autorizzazione è ugualmente soggetto a bollo, trattandosi di provvedimento amministrativo a carattere autorizzatorio rivolto all'esterno della pubblica amministrazione.

Le esumazioni straordinarie devono avvenire alla presenza del responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria competente e dal responsabile del servizio di custodia.

Per i cadaveri di persone morte a seguito di malattia infettiva-diffusiva, le esumazioni straordinarie non possono essere effettuate nei primi due anni dalla morte e successivamente possono essere autorizzate previa acquisizione di apposita dichiarazione scritta del responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria competente che assicuri che essa può essere eseguita senza rischio di contagio o pregiudizio per la salute pubblica.

Le operazioni di esumazione sono riservate al personale necroforo del comune, salvo quando il comune si avvalga di un soggetto terzo ad esso strumentale, affidatario del servizio, e sono a titolo oneroso il cui importo è definito da apposita Delibera dell'Amministrazione Comunale.

Art. 23 – Le estumulazioni -

L'operazione di estumulazione, consistente nell'apertura del loculo e riporto all'esterno del feretro. Può essere eseguita in via ordinaria o in via straordinaria, in qualunque periodo dell'anno.

Essa necessita in ogni caso della presenza del responsabile del servizio di custodia e del responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria competente.

Gli uffici comunali preposti comunicano il giorno e l'ora dell'operazione cimiteriale al coniuge o, in mancanza, ai familiari più prossimi del defunto che dovrà essere estumulato.

Le operazioni di estumulazione, regolate dal responsabile del servizio di custodia, sono riservate al personale necroforo del comune, salvo quando esso si avvalga di un soggetto terzo ad esso strumentale, affidatario del servizio, e sono a titolo oneroso il cui importo è definito da apposita Delibera dell'Amministrazione Comunale.

È vietato eseguire sui resti mortali operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e al medico d'igiene e sanità pubblica chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del Codice penale.

Le estumulazioni ordinarie: vengono eseguite allo scadere del periodo di concessione d'uso del loculo comunale e non riguardano i sepolcri concessi dall'Ente a privati a tempo indeterminato (c.d. concessioni perpetue).

Il responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria competente valuta lo stato di scheletrizzazione del cadavere.

Se questo risulta completamente scheletrizzato, le ossa che si rinvenivano possono essere collocate nell'ossario comune o, a richiesta degli aventi titolo, raccolte in cassette zincate per essere conservate in cellette ossario già ottenute in concessione dall'Ente.

In caso di mancata scheletrizzazione, il feretro è soggetto all'obbligo di inumazione, previa apertura di una idonea e confacente apertura nella cassa metallica che ha la funzione di consentire la ripresa dei processi di mineralizzazione del cadavere.

Il periodo di inumazione del feretro proveniente da estumulazione ordinaria è pari ad un ciclo minimo di cinque anni.

Qualora ci siano le condizioni e su espressa richiesta del concessionario o, in caso di decesso, degli aventi titolo, da presentare non prima dell'anno precedente la scadenza della prima concessione, l'autorità comunale può autorizzare il prolungamento dell'uso della stessa sepoltura per una sola volta e rideterminando unicamente l'elemento della durata, decorrente dalla scadenza della prima e fissata in un arco temporale non superiore a quello di prima concessione.

Il prolungamento del diritto d'uso del manufatto cimiteriale comunale è soggetto al versamento degli oneri concessori stabiliti da apposita Delibera dell'Amministrazione Comunale.

Le estumulazioni straordinarie: l'art. 88 del D.P.R. 285/1990 consente all'autorità comunale di autorizzare le estumulazioni prima del termine finale della concessione.

Le estumulazioni straordinarie possono avvenire per indagini nell'interesse della giustizia, per trasportare il cadavere in altra sepoltura (a sistema di tumulazione o inumazione) o per cremare il cadavere.

Tali operazioni possono essere effettuate dopo qualsiasi periodo di tumulazione e in qualunque periodo dell'anno e sono subordinate alla condizione dell'accertamento, da parte del responsabile del servizio dell'Azienda Sanitaria competente, della perfetta tenuta del feretro. In caso tale condizione non sia constatata, il trasferimento può essere consentito previa idonea sistemazione dello stesso.

La richiesta di estumulazione da loculo privato viene avanzata dal coniuge superstite del defunto o, in caso di suo decesso, dagli eredi più prossimi o in caso non vi sia coincidenza dei soggetti, dal concessionario o, in caso di suo decesso, dai suoi eredi più prossimi, aventi diritto allo *jus sepulchri*, con tutte le spese a carico del richiedente.

In caso di richiesta di parte di estumulazione straordinaria della salma da un loculo comunale a concessione trentennale prima della scadenza naturale della concessione, il concessionario o i suoi aventi titolo non hanno diritto ad alcun rimborso o indennizzo.

Il loculo, libero, verrà reimmesso al patrimonio dell'Ente e rientrerà nella sua disponibilità.

Art. 24 - Concessione di cellette ossario comunali

Le cellette ossario realizzate dal Comune secondo le prescrizioni vigenti possono essere richieste in concessione d'uso dai privati cittadini interessati.

L'onere delle concessioni sarà determinato da apposita Deliberazione dell'Amministrazione Comunale e avrà durata novantanovenale, decorrente dalla data riportata sul relativo atto di concessione avente forma di scrittura privata non autenticata, soggetta a registrazione solo in caso d'uso.



TITOLO VIII SEPOLTURE PRIVATE NEL CIVICO CIMITERO

Art. 25 – Concessione di aree o di sepolcri a privati

In quanto titolare della demanialità, il Comune, in applicazione dell'art. 90 del D.P.R. 285/1990, ha concesso a privati, all'interno del Civico Cimitero, l'uso di singoli loculi realizzati dal Comune stesso o di aree demaniali sulle quali sono state erette sepolture a sistema di tumulazione individuale o per famiglie (cappelle gentilizie) per un arco di tempo indefinito (c.d. concessioni perpetue) o novantanovenne.

L'intero rapporto instaurato tra concedente e concessionario è regolato dall'atto di concessione in relazione al regolamento comunale vigente al momento della stipula.

A tali sepolture si applicano le disposizioni generali stabilite per le tumulazioni e le estumulazioni.

Art. 26 – Diritto d'uso dei sepolcri privati e aventi diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura (o *jus sepulchri*) è un diritto passivo di natura personale, riservato, nel caso di sepolcri privati, unicamente al concessionario, individuato in modo inequivoco attraverso l'atto di concessione, al coniuge, ai discendenti in linea retta senza limitazione di grado di parentela, ai parenti in linea collaterale fino al quarto grado incluso, agli affini fino al terzo grado e alle persone eventualmente conviventi con il concessionario o a persone legate al concessionario da rapporti di benemeranza, individuati sulla base dei criteri di seguito indicati.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

Al di fuori delle suddette categorie, non trova riscontro di legittimità l'utilizzo del sepolcro da parte di terzi, venendo ciò a costituire inadempienza contrattuale che produce di per sé la decadenza della concessione.

Eventuali conflitti familiari ai fini dello *jus sepulchri* sono ordinariamente demandati al giudice, restando sempre estraneo il comune da ogni valutazione giurisdizionale in merito.

I diritti afferenti al sepolcro e quindi al diritto d'uso del medesimo non sono diritti disponibili e trasferibili per atto tra vivi o *mortis causa*.

La cessione totale o parziale, il trasferimento del diritto d'uso sui sepolcri e ogni altro istituto, compresa la donazione o la successione testamentaria di disponibilità di diritti reali relativi ai sepolcri è nullo.

La titolarità della concessione d'uso relativa alle cappelle gentilizie avviene *jure sanguinis*, e il titolare ha l'obbligo di mettere la tomba a disposizione del deceduto parente in linea retta senza limitazione di grado.

La proprietà delle tombe di famiglia si trasmette per eredità nel modo voluto dalla legge per le successioni legittime o testamentarie.

È compito del responsabile del servizio di custodia verificare che la salma per la quale si chiede l'autorizzazione alla sepoltura in loculo privato, abbia titolo ad essere accolta.

Il caso delle persone conviventi con il concessionario o che abbiano acquisito particolari benemeranze: in applicazione dell'art. 93 del D.P.R. 285/1990, può essere consentita, su richiesta del concessionario, l'estensione del diritto di sepoltura a persone conviventi con il concessionario stesso o che abbiano acquisito nei suoi confronti particolari benemeranze.

Tale possibilità, introdotta dal D.P.R. 285/1990, può essere applicata alle concessioni intervenute dopo l'entrata in vigore del suddetto Decreto e quindi successive al 27/10/1990, salvo che non fosse espressamente prevista nei regolamenti vigenti all'atto della stipula.

Le condizioni di convivenza, che deve sussistere al momento del decesso, o di benemeranza, devono realizzarsi nei confronti del concessionario e non verso i membri della sua famiglia.

La sepoltura delle persone conviventi con il concessionario nei sepolcri privati può essere consentita su istanza presentata dal concessionario alla quale consegue l'istruttoria e il provvedimento di autorizzazione.

Se il concessionario non è più in vita, può essere consentito al subentrante avente titolo ad utilizzare il loculo di avanzare la richiesta di autorizzazione alla tumulazione della salma di persona che sia stata convivente con il concessionario, o che abbia acquisito particolari benemeritenze nei confronti dello stesso o la messa a disposizione del loculo e/o della celletta ossario in favore di terzi – ancora in vita – legati al concessionario da rapporti di benemeritenza.

Nel caso di richiesta da parte di un coerede del concessionario, deve essere dichiarato pure che gli altri coeredi hanno acconsentito alla tumulazione o alla messa a disposizione del loculo e/o della celletta ossario in favore di terzi ancora in vita.

L'accertamento della condizione di convivenza avviene nel modo seguente: deve essersi protratta per almeno due mesi e deve essere dichiarata al momento desunta dalle risultanze anagrafiche oppure da dichiarazione resa, dallo stesso richiedente, ai sensi dell'art. 4 L. 15/68.

In presenza di tale dichiarazione, la circostanza della convivenza deve essere confermata da almeno due persone residenti nel fabbricato o comunque nell'isolato o quartiere in cui è convissuta con il concessionario la persona deceduta.

Rileva inutilmente anche la situazione di convivenza in Comunità (ospizi, case di cura ecc): in tal caso, la dichiarazione di conferma può essere resa da due persone che abbiano vissuto o lavorato nella comunità.

La benemeritenza deve essere attestata al momento della richiesta di apertura del loculo o al momento della richiesta di messa a disposizione del loculo e/o della celletta ossario, dal concessionario, se in vita, o dalla persona congiunta che ha consentito all'utilizzazione del loculo o alla messa a disposizione del loculo e/o della celletta ossario in favore di terzi.

Occorre esibire atti o fare riferimento a notizie comunque certe da cui possa chiaramente evincersi che il deceduto ha acquisito in vita meriti e, più in generale, la riconoscenza del concessionario o che esista rapporto di benemeritenza tra il terzo beneficiario e il concessionario.

Lo stesso richiedente deve in tal senso fare riferimento a circostanze (fatti, vicende, stati e qualità che abbiano interessato il terzo nei rapporti con il concessionario) che possano ricevere conferma da atti pubblici.

In mancanza di questi, a conferma si ammettono dichiarazioni testimoniali di terzo da rendere ai sensi della L. 15/68 e successive modifiche, che contribuiscano a provare con sufficiente attendibilità in relazione a fatti obiettivi e specificati che il deceduto ha meritato o che il terzo beneficiario merita sentimenti di riconoscenza da parte del concessionario.

La messa a disposizione del loculo e/o della celletta ossario in favore di terzi ancora in vita o l'utilizzo del loculo è autorizzato dal competente dirigente, o suo delegato in caso di sua precaria assenza o impedimento, sulla base degli elementi acquisiti, e per un periodo non superiore a quello per il quale fu rilasciata la concessione.

In caso di fondati sospetti, il Dirigente, con provvedimento motivato, nega l'autorizzazione; egli può anche disporre, quando del caso, indagini successive a cura della Polizia Municipale.

Allo scadere del ciclo di tumulazione, la famiglia del defunto ha l'obbligo di provvedere a rendere il loculo libero nella disponibilità del legittimo concessionario.

L'inadempimento degli obblighi afferenti al diritto di sepoltura, mediante il trasferimento di sepolcro privato in spregio alle limitazioni del diritto d'uso, comporta per il concessionario che abbia ceduto la nullità della cessione e la decadenza della concessione d'uso del bene che rientra nel patrimonio dell'Ente, senza diritto ad alcun rimborso o indennizzo da parte del concessionario decaduto.

Fatto salvo il diritto al culto trentennale dei congiunti defunti eventualmente tumulati, si procede alla liberazione del loculo e, salvo diversa richiesta dei congiunti, alla deposizione dei resti mortali nell'ossario comune o all'inumazione, in caso di mancata scheletrizzazione del cadavere.

Art. 27 – La manutenzione delle sepolture private

La manutenzione costante e continua nel tempo dei manufatti sepolcrali è un obbligo in capo al concessionario o, in caso di suo decesso, ai suoi discendenti.

Qualora si determini una situazione di abbandono per incuria, disinteresse o inadempimento da parte del concessionario, l'Ente concedente, in quanto soggetto preposto all'ordine e alla vigilanza sul cimitero, ha titolo e dovere a mettere in atto interventi sollecitatori dell'adempimento agli obblighi manutentivi ricorrendo ad inviti scritti fino a formali diffide da indirizzare al concessionario o, in caso di suo decesso, ai suoi discendenti.

Qualora le ricerche anagrafiche del concessionario o dei suoi discendenti risultassero infruttuose, si potrà ricorrere al sistema estremo delle affissioni al pubblico, utilizzando i periodi in concomitanza con la Commemorazione dei defunti.

L'inadempimento degli obblighi manutentivi da parte del concessionario o dei suoi discendenti produce l'intervento d'ufficio sul piano materiale, con oneri a carico dei soggetti che hanno obblighi di manutenzione, con il recupero di tali somme attraverso le procedure amministrative che regolano la riscossione delle entrate patrimoniali dei comuni (d.lgs. 13 aprile 1999 n. 112 e s.m.i.), e sul piano giuridico con la dichiarazione di decadenza della concessione per inadempimento degli obblighi connessi.

Art. 28 - Gli effetti della morte del concessionario di sepoltura privata

Con la morte del concessionario, l'individuazione delle persone destinate alla sepoltura nel sepolcro privato è sempre valutata sulla base delle relazioni intercorrenti con il concessionario originario.

I componenti della famiglia del concessionario non più in vita, subentrati *iure sanguinis* nella proprietà del manufatto e nell'esercizio del diritto di sepoltura, anche al fine della suddivisione degli oneri manutentivi, possono chiedere all'Ente il riparto della cappella di famiglia o dell'edicola funeraria, con individuazione delle quote di loculi e cellette ossario a ciascuno di essi spettante.

Ciascun componente può, se non ha alcun interesse a subentrare, dichiarare di rinunciare alla stessa o all'esercizio del diritto di sepoltura.

La rinuncia comportando accrescimento del diritto di sepoltura, con conseguenti maggiori oneri manutentivi nei confronti dei concessionari residuali subentranti, deve essere da questi ultimi accettata per iscritto.

L'individuazione di separate quote e la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

Se non vi sono familiari o persone che abbiano titolo e non siano state lasciate disposizioni portate a conoscenza del comune da parte del concessionario, a persone, enti o istituzioni per curare la manutenzione della tomba o dei loculi, per il residuo periodo di durata della concessione, la famiglia si intende estinta ed il comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, con acquisizione del manufatto al proprio patrimonio.

Art. 29 - Commercio o cessione irregolare dei loculi oggetto di concessione a privati

In caso di accertato commercio di suoli non edificati, loculi e cellette ossario, al concessionario o, in caso di decesso, ai suoi eredi viene comminata – in aggiunta alla sanzione della decadenza dalla concessione – la sanzione pecuniaria da € 25.00 a euro 500.00 per ciascun suolo non edificato, loculo o celletta ossario negoziati.

A tali sanzioni si aggiunge la previsione, negli atti di comminatoria, della preclusione al rilascio di nuove concessioni cimiteriali per il periodo di anni trenta al responsabile delle irregolarità.

Le sanzioni sopra indicate si applicano anche nel caso in cui il concessionario, senza la preventiva autorizzazione del Comune, abbia messo a disposizione in favore di terzi, non titolari dello ius sepulchri, loculi e cellette ossario.

L'ente può, in qualunque tempo, dichiarare, nei casi previsti, la decadenza dalla concessione nei confronti del concessionario o suoi discendenti e/o eredi.

Art. 30 – Revoca delle concessioni a privati

Le concessioni in perpetuo possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del Cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere temporaneamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo Cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero.



TITOLO IX

Art- 31 – Soppressione del Cimitero

Nessun cimitero che si trovi nelle condizioni prescritte dal Testo Unico delle leggi sanitarie e dal presente Regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale, sentito il responsabile dell'Azienda Sanitaria competente.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione.

Per la durata di tale periodo, esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in uno stato di decorosa manutenzione. Trascorso tale periodo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che si rinvenivano devono essere trasferite nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Gli enti o persone fisiche concessionarie di loculi per sepolture private che siano legate al Comune da regolari atti di concessione hanno solo il diritto ad ottenere a titolo gratuito nel nuovo cimitero e per il periodo residuo dell'originaria concessione o per anni novantanove, nel caso di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello precedentemente concesso loro nel cimitero soppresso ed al gratuito trasporto delle spoglie mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a carico del Comune.

Le spese per la costruzione o per il riadattamento dei monumenti sepolcrali e quelle per le pompe funebri che siano richieste nel trasferimento dei resti esistenti nelle sepolture private sono tutte a carico dei concessionari, salvo patti speciali stabiliti prima della data dell'entrata in vigore del DPR 285/1990.

I monumenti e i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprietà dei concessionari per la durata della concessione, e possono essere trasferiti nel nuovo cimitero, purché non si tratti di opere di interesse artistico soggette a vincolo.

Qualora essi rifiutino di farlo, passano in proprietà al Comune.



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Antonietta Faltrizio

TITOLO X

Art. 32 – Disposizioni Finali -

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Regolamento Generale di Polizia Mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e nel T.U. delle Leggi mortuarie approvato con R.D. 27/7/1934 n. 1265, nonché quelle previste dal Regolamento comunale di igiene.

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento contenute in precedenti Ordinanze Municipali.

Rimangono ferme le disposizioni contenute nel R.D.L. 9/12/1926 n. 2389 convertito nella Legge 15/3/1928 n. 883 e nel relativo regolamento, approvato con decreto ministeriale 15/12/1927, per quanto riguarda la polizia mortuaria in caso di disastri tellurici o di altra natura.

Le infrazioni al presente regolamento sono punite con le pene stabilite dal T.U. delle Leggi Sanitarie oppure con l'ammenda prevista dall'art. 106 del T.U. Legge comunale e provinciale del 3/3/1934 n. 383 a meno che non costituiscano reato punibile ai sensi del Codice penale.



IL V. SEGRETARIO GENERALE
Dot. ssa Antonietta Fabrizio